



Regolamento per il rilascio della Certificazione del Sistema di Controllo della Produzione di Calcestruzzo confezionato con Processo Industrializzato

In vigore dal 14.03.2019

INDICE

| | |
|---|---|
| CAPITOLO 1 - GENERALITA' | 1 |
| 1.1 - Scopo e campo di applicazione | 1 |
| 1.2 - Definizioni | 1 |
| CAPITOLO 2 - NORME DI RIFERIMENTO / REQUISITI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO | 1 |
| 2.1 - Disposizioni normative di riferimento | 1 |
| 2.2 - Requisiti generali per il rilascio della certificazione | 1 |
| CAPITOLO 3 - RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE | 2 |
| 3.1 - Questionario informativo | 2 |
| 3.2 - Richiesta di certificazione | 2 |
| 3.3 - Documentazione tecnica fornita dal produttore | 2 |
| 3.4 - Esame della documentazione | 3 |
| 3.5 - Visita di valutazione presso il produttore | 3 |
| 3.6 - Rapporto di valutazione | 4 |
| 3.7 - Tipologia dei rilievi | 4 |
| 3.8 - Rilascio della certificazione | 4 |
| CAPITOLO 4 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE | 5 |
| 4.1 - Condizioni generali per il mantenimento della certificazione | 5 |
| 4.2 - Visite periodiche di sorveglianza del processo di produzione | 5 |
| CAPITOLO 5 - MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE | 6 |
| 5.1 - Modifiche apportate dall'Organizzazione | 6 |
| 5.2 - Modifiche alle Specifiche Tecniche ed al Regolamento | 6 |
| 5.3 - Trasferimento di certificati | 6 |
| CAPITOLO 6 – SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE | 7 |
| 6.1 - Sospensione della certificazione | 7 |
| 6.2 - Ripristino | 7 |
| 6.3 - Revoca | 7 |
| CAPITOLO 7 – RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE | 8 |
| 7.1 - Rinuncia del produttore | 8 |
| CAPITOLO 8 - PUBBLICAZIONE DA PARTE RINA | 8 |
| 8.1 - Predisposizione e tenuta elenchi | 8 |
| CAPITOLO 9 - PUBBLICITA' | 8 |
| 9.1 - Pubblicità della certificazione | 8 |
| CAPITOLO 10 - CONDIZIONI CONTRATTUALI | 8 |

CAPITOLO 1 - GENERALITA'

1.1 - Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento stabilisce le procedure applicate da RINA per il rilascio ed il mantenimento della certificazione di conformità del sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato ai sensi del D.M. 17/01/2018.

Il campo di applicazione è relativo alla produzione di calcestruzzo strutturale confezionato con processo industrializzato.

La certificazione di conformità rilasciata da RINA è relativa al sistema di controllo del processo di produzione del calcestruzzo di un singolo impianto produttivo definito per sito di produzione.

Oltre alle procedure di rilascio della certificazione il presente documento descrive le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento ed utilizzazione, nonché durata, eventuale sospensione e revoca di tale certificazione.

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale", reperibili sul sito web www.rina.org.

L'accesso alla certificazione è aperto a tutti i produttori e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo.

1.2 - Definizioni

Calcestruzzo: materiale formato miscelando cemento, aggregato grosso e fino ed acqua, con o senza l'aggiunta di additivi o aggiunte, il quale sviluppa le sue proprietà a seguito dell'idratazione del cemento.

Calcestruzzo fresco: calcestruzzo che è completamente miscelato ed ancora in una condizione che lo rende in grado di essere compattato mediante il metodo previsto.

Calcestruzzo confezionato con processo industrializzato: si intende quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.

Controllo del Processo di Produzione del calcestruzzo: si intende il controllo interno permanente del processo di produzione esercitato, secondo modalità prestabilite, dal produttore.

Famiglia di calcestruzzi: gruppo di composizioni di calcestruzzo per le quali è stabilita e documentata una affidabile relazione tra proprietà significative.

Lotto: quantitativo di calcestruzzo omogeneo risultante da un ciclo di fabbricazione.

Produttore: persona oppure organizzazione che produce calcestruzzo fresco.

Produzione omogenea: produzione continuativa di un calcestruzzo confezionato secondo un'unica ricetta.

Unità produttiva: impianto di produzione del calcestruzzo.

Per ogni altra terminologia usata nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI EN ISO/IEC 17020, UNI CEI EN ISO/IEC 17021, UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

CAPITOLO 2 - NORME DI RIFERIMENTO / REQUISITI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO

2.1 - Disposizioni normative di riferimento

Questo Regolamento è stato redatto tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento:

- **D.M. 17 gennaio 2018** – Norme tecniche per le costruzioni.
- **Linee Guida per la Produzione, il Trasporto e il Controllo del Calcestruzzo preconfezionato** edite dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
- **Norma UNI EN 206-1** "Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità".
- **CEN REP CR 13091** "The use of the concept of concrete families for the production and conformity control of concrete".

2.2 - Requisiti generali per il rilascio della certificazione

Gli impianti per la produzione di calcestruzzo con processo industrializzato devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate per il confezionamento nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e correggere la qualità del prodotto.

Il Produttore deve implementare un sistema di controllo del processo di produzione in grado di soddisfare e garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti delle disposizioni normative di riferimento.

Inoltre, il sistema di controllo del processo produttivo si intende conforme e completamente operativo quando:

- siano stati definiti gli obiettivi ed i processi atti ad ottenere risultati conformi ai requisiti specifici per il prodotto, anche in riferimento all'origine e alla destinazione d'uso;
- siano stati effettuati e registrati monitoraggi,

misure/prove dei processi e dei prodotti in grado di garantire la conformità alle caratteristiche /requisiti del prodotto dichiarati;

- sia completamente attuato e sia possibile dimostrarne l'efficacia;
- siano disponibili le registrazioni delle verifiche/prove/controlli effettuati sul prodotto durante le fasi del processo produttivo (anche se affidati a terzi);
- siano specificate integrazioni o giustificate eventuali esclusioni nell'ambito di applicazione (rispetto a quanto contenuto nelle norme di riferimento), illustrando le ragioni per le quali eventuali esclusioni non influenzino la qualità del prodotto.

CAPITOLO 3 - RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

3.1 - Questionario informativo

Il Produttore che desideri ottenere la certificazione del sistema di controllo del processo produttivo deve fornire a RINA i dati essenziali per gli impianti di calcestruzzo che intende sottoporre a certificazione, inviando l'apposito modulo "Questionario Informativo" compilato in tutte le sue parti, sulla base dei quali viene formulata da RINA un'offerta economica.

In particolare, sono richieste le seguenti informazioni:

- dati del produttore;
- dati relativi ai siti produttivi;
- dati relativi al laboratorio utilizzato dal produttore per le prove di autocontrollo sul calcestruzzo;
- eventuale possesso di certificazioni relative al proprio sistema di gestione della qualità (es.: ISO 9001).

Tali informazioni sono richieste allo scopo di verificare preventivamente l'applicazione di alcuni requisiti delle Linee Guida per la Produzione, il Trasporto e il Controllo del Calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. e delle norme applicabili.

Sulla base di tali informazioni, RINA formula specifica offerta economica.

3.2 - Richiesta di certificazione

Il Produttore richiedente (nel seguito definito anche "Organizzazione"), in caso di accettazione dell'offerta economica inviata da RINA, formalizza la richiesta di certificazione inviando a RINA l'apposito modulo "Richiesta di certificazione".

Al ricevimento della richiesta di certificazione, RINA invia all'Organizzazione, per iscritto, la conferma di accettazione della richiesta stessa e comunica il nominativo della persona di riferimento della pratica di

certificazione e del tecnico incaricato di svolgere l'esame documentale.

L'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

La richiesta dell'Organizzazione, nella quale è espressamente richiamato il presente Regolamento, e la relativa accettazione da parte RINA, formalizzano contrattualmente il rapporto tra RINA e l'Organizzazione e l'applicabilità del presente Regolamento.

Il contratto stipulato tra RINA e l'Organizzazione comprende:

- l'esame documentale di cui al Paragrafo 3.4;
- la visita di certificazione e, a buon esito, il rilascio della certificazione;
- le successive attività di sorveglianza periodica di cui al Capitolo 4;
- eventuali servizi aggiuntivi specificati nell'offerta.

Il contratto può essere variato, previo accordo tra le parti, qualora si modificassero significativamente nel tempo le condizioni sulla base delle quali è stata redatta l'offerta iniziale da parte di RINA.

3.3 - Documentazione tecnica fornita dal produttore

Unitamente alla richiesta di certificazione, o successivamente alla stessa, l'Organizzazione deve inviare a RINA:

- (a) manuale del controllo del processo produttivo con descrizione dettagliata del/i prodotto/i oggetto dell'attività di certificazione, elenco delle specifiche tecniche e di supporto applicabili;
- (b) elenco delle procedure/istruzioni rilevanti ai fini del sistema di controllo del processo produttivo adottato;
- (c) rapporti di prova, registrazioni e certificati disponibili inerenti il prodotto;
- (d) piano dei controlli con frequenze minime di prova;
- (e) documentazione tecnica riguardante i materiali approvvigionati;
- (f) documentazione tecnica relativa alle apparecchiature di prova utilizzate, ove applicabile;
- (g) copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente quale evidenza dell'esistenza dell'Organizzazione e dell'attività effettuata.

In particolare, devono essere fornite indicazioni in merito a:

- eventuali requisiti delle norme di riferimento che, adeguatamente motivati si ritiene non siano applicabili o che necessitino di interpretazione od adattamento;
- eventuali processi affidati all'esterno (necessari alla realizzazione di un determinato prodotto,

determinanti ai fini della capacità del prodotto stesso di soddisfare i requisiti applicabili).

RINA può richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti giudicati importanti ai fini della certificazione del sistema di controllo del processo produttivo relativamente al/i prodotto/i in oggetto.

3.4 - Esame della documentazione

La documentazione di cui in 3.3 è valutata da RINA sulla base dei requisiti contenuti nelle Linee Guida per la Produzione, il Trasporto e il Controllo del Calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., nelle norme di riferimento applicabili e nel presente Regolamento.

L'esito di questo esame è comunicato all'Organizzazione; eventuali rilievi riscontrati nella documentazione devono essere risolti dall'Organizzazione stessa prima del prosieguo dell'iter certificativo.

La documentazione di cui in 3.3 è, in generale, trattenuta per uso di archivio da parte RINA.

In caso di specifici accordi con l'Organizzazione, parte della suddetta documentazione può essere verificata direttamente presso l'Organizzazione stessa.

Previo accordo con l'Organizzazione può essere effettuato un esame preliminare del sistema di controllo del processo produttivo per verificare lo stato generale di applicazione del sistema stesso.

3.5 - Visita di valutazione presso il produttore

A buon esito dell'esame della documentazione, RINA effettua una visita di valutazione iniziale dell'impianto di produzione del calcestruzzo, comunicando previamente i nominativi del gruppo di valutazione incaricato di verificare la corretta applicazione di tutte le procedure del sistema di controllo del processo produttivo esaminate in fase di verifica documentale.

L'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

L'ispezione iniziale è volta a determinare se i prerequisiti, in termini di personale e macchinari per la produzione ordinaria e per il corrispondente controllo di produzione, risultino idonei.

RINA dovrà almeno verificare quanto segue:

- l'effettiva applicazione dei principi contenuti nel manuale del controllo del processo di produzione;
- la disponibilità dei documenti per la gestione del controllo del processo di produzione dell'impianto e se detti documenti sono disponibili al personale che opera presso l'impianto;

- la registrazione dei dati;
- se sono disponibili tutte le risorse e gli strumenti per l'effettuazione delle ispezioni e delle prove sui macchinari/attrezzature, sui materiali componenti e sul prodotto finito;
- l'impianto di betonaggio e l'adeguatezza del processo di dosaggio;
- le conoscenze, la formazione e le esperienze del personale addetto alla produzione ed al controllo di produzione;
- se le prove sui materiali componenti e sul calcestruzzo vengono correttamente effettuate e debitamente registrate;
- le metodologie adottate per la valutazione della conformità del prodotto;
- la validità della correlazione tra la prova diretta ed indiretta se la prova di conformità della resistenza si basa su risultati trasposti derivanti dall'applicazione del concetto di famiglia.

La visita iniziale consiste in:

- una riunione iniziale con l'Organizzazione per spiegare le finalità e per concordare le modalità della visita stessa;
- una verifica della messa in atto di efficaci azioni di adeguamento relativamente ai rilievi emersi durante l'esame della documentazione;
- un'ispezione degli uffici, del/i sito/i produttivo/i nonché, quando necessario, del/i laboratorio/i utilizzato/i dal produttore per le prove di autocontrollo interno per verificare la conformità del sistema di controllo del processo produttivo alle norme di riferimento applicabili;
- una riunione finale per illustrare l'esito della visita.

Il gruppo di valutazione RINA verifica l'adeguatezza di eventuali esclusioni dei requisiti delle norme di riferimento e, in caso di carenze o di difformità da quanto dichiarato sulla documentazione del sistema di controllo del processo produttivo, può notificare all'Organizzazione una o più non conformità.

Durante la visita, l'Organizzazione deve dimostrare, oltre al possesso delle norme di riferimento applicabili, che il sistema di controllo del processo produttivo è pienamente operante da almeno tre mesi e di applicare effettivamente il sistema stesso e le relative procedure documentate.

A tale scopo, anche durante le verifiche di sorveglianza (di seguito specificate), deve essere garantito ai tecnici RINA il libero accesso ai luoghi di produzione ed alla documentazione e l'assistenza necessaria da parte del personale dell'Organizzazione.

3.6 - Rapporto di verifica ispettiva

Al termine della visita di valutazione è consegnato all'Organizzazione un rapporto di valutazione, sul quale sono riportate le eventuali non conformità e raccomandazioni riscontrate.

L'Organizzazione può annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito ai rilievi espressi dai tecnici RINA, su un apposito spazio del rapporto di verifica ispettiva.

Il contenuto di tale rapporto è successivamente confermato da RINA tramite una comunicazione scritta.

In assenza di comunicazione scritta da parte RINA, il rapporto si ritiene confermato dopo tre giorni lavorativi dalla sua consegna all'Organizzazione.

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità (le cui tipologie sono definite al paragrafo 3.7) segnalate sul rapporto di cui sopra, deve proporre a RINA, entro la data indicata sul rapporto stesso, le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione.

L'accettazione di tali proposte e dei tempi previsti per l'attuazione è comunicata per iscritto da RINA all'Organizzazione.

In presenza di rilievi di tipo A (vedi paragrafo successivo) il processo di certificazione è sospeso; nel caso di altri rilievi, la cui numerosità, a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema, il processo di certificazione è ugualmente sospeso.

In tali casi, entro tre mesi, RINA può effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale verifica il processo di certificazione riprende.

La verifica supplementare può essere effettuata c/o il sito produttivo o su base documentale in base alla tipologia delle azioni correttive da verificare a giudizio del gruppo di valutazione.

Qualora il suddetto termine sia superato, il sistema di controllo del processo produttivo adottato dall'Organizzazione è sottoposto a completo riesame entro un termine di sei mesi dalla data del rilievo.

Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, RINA può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento.

In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la certificazione RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati su richiesta motivata dell'Organizzazione, a giudizio di RINA.

3.7 - Tipologia dei rilievi

I rilievi relativi all'oggetto della certificazione sono suddivisi secondo le seguenti tipologie:

(a) Rilievi di tipo A (non conformità maggiori):

- la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti delle norme di riferimento;
- una situazione che potrebbe provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle regolamentazioni vigenti per il prodotto stesso;
- il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento;
- una situazione tale da provocare una grave deficienza del sistema di controllo del processo produttivo.

(b) Rilievi di tipo B (mancanze secondarie o non conformità minori):

- condizione che, a giudizio del gruppo di valutazione RINA, sulla base della propria esperienza, sia tale da non provocare una grave deficienza del sistema di controllo del processo produttivo.

(c) Rilievi di tipo c (raccomandazioni, osservazioni):

- suggerimenti allo scopo di migliorare il sistema, che non hanno diretta attinenza con le prescrizioni delle Linee Guida per la Produzione, il Trasporto e il Controllo del Calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. e norme di riferimento applicabili al prodotto.

3.8 - Rilascio della certificazione

A completamento, con esito favorevole, degli accertamenti e previa convalida da parte di apposito Comitato Tecnico, è rilasciato apposito Certificato per il sistema del controllo del processo produttivo.

RINA emette una certificazione specifica per unità produttiva per la quale viene applicato il sistema del controllo del processo produttivo.

Nel certificato sono riportati il nome ed indirizzo dell'Organizzazione, l'indirizzo del sito produttivo, la data di prima emissione e la data di emissione corrente.

Dal momento del rilascio del certificato da parte di RINA, lo stesso ed il relativo programma delle verifiche di sorveglianza saranno resi disponibili all'Organizzazione sulla "Member Area" del sito web RINA (www.rina.org).

L'Organizzazione, quindi, potrà accedere e scaricare i suddetti documenti, direttamente da tale area del sito RINA.

In caso di impossibilità di accesso ad internet, l'Organizzazione potrà richiederne copia cartacea

all'Ufficio RINA di pertinenza.

La validità del Certificato è subordinata al buon esito delle successive verifiche di sorveglianza definite nel Capitolo 4.

La periodicità e l'estensione delle successive verifiche sono stabilite da RINA mediante un piano delle verifiche periodiche che è inviato all'Organizzazione unitamente al Certificato.

CAPITOLO 4 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

4.1 - Condizioni generali per il mantenimento della certificazione

L'Organizzazione deve mantenere la conformità del proprio sistema di controllo del processo produttivo alle Linee Guida per la Produzione, il Trasporto e il Controllo del Calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. e alle norme di riferimento applicabili.

L'Organizzazione si impegna a comunicare a RINA ogni eventuale cambiamento significativo tale da influenzare i requisiti che hanno determinato la certificazione del sistema di controllo del processo produttivo.

L'Organizzazione deve tenere registrazioni degli eventuali reclami relativi al prodotto oggetto dell'attività di certificazione e delle relative azioni correttive intraprese a fronte delle non conformità scaturite durante le visite di sorveglianza e deve mantenerle a disposizione di RINA.

RINA si riserva di effettuare verifiche ispettive supplementari presso l'Organizzazione nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni, ritenuti particolarmente significativi, relativi alla non rispondenza del sistema di controllo del processo produttivo adottato ai requisiti delle norme di riferimento ed al presente Regolamento.

In caso di rifiuto, senza valide motivazioni, da parte dell'Organizzazione, RINA può avviare l'iter di sospensione della certificazione.

Nel caso in cui i reclami e le segnalazioni siano ritenuti giustificati da RINA, il costo dell'effettuazione della verifica ispettiva supplementare è a carico dell'Organizzazione.

4.2 - Visite periodiche di sorveglianza del processo di produzione

La validità del Certificato è subordinata al buon esito delle verifiche periodiche di sorveglianza, effettuate da RINA, sul sistema di controllo del processo produttivo.

L'obiettivo principale dell'ispezione periodica da parte di RINA è il controllo del mantenimento dei requisiti del

sistema di controllo del processo produttivo implementato dall'Organizzazione.

Il Produttore è responsabile di mantenere il sistema di controllo della produzione.

Durante l'ispezione periodica, RINA dovrà almeno valutare quanto segue:

- le procedure di produzione, di campionatura e di prova;
- i dati registrati;
- la congruenza dei risultati di prova ottenuti per il controllo di produzione;
- che le prove siano state svolte con la giusta frequenza;
- che i macchinari di produzione siano stati sottoposti a manutenzione come da programma;
- che le attrezzature di prova siano state sottoposte a manutenzione e periodicamente tarate come da programma;
- le disposizioni prese per ogni non conformità;
- i documenti di consegna con relativi report di carico, a campione.

RINA, durante l'ispezione periodica, potrà prelevare campioni dalla produzione in corso al fine di sottoporli a prova. Tali prove potranno essere effettuate presso laboratori interni all'Organizzazione od esterni, qualificati da RINA o accreditati.

Le visite di sorveglianza si svolgono con periodicità almeno annuale e devono essere effettuate entro la data stabilita sul piano delle verifiche periodiche comunicato all'Organizzazione.

Tale piano può essere modificato da RINA sulla base dei risultati di ogni visita.

Eventuali scostamenti rispetto al suddetto piano delle verifiche, dovuti a giustificati motivi, devono essere concordati previamente con RINA.

Le date di esecuzione delle visite di sorveglianza sono concordate con l'Organizzazione con adeguato anticipo e confermate tramite una comunicazione scritta riportante i nominativi del gruppo di valutazione RINA.

L'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

Per le modalità di comunicazione dell'esito della verifica si rimanda al precedente punto 3.6.

La validità del Certificato è confermata a seguito dell'esito positivo delle verifiche di sorveglianza.

In presenza di non conformità maggiori o di altri rilievi, la cui numerosità a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da pregiudicare l'efficacia del sistema di controllo del processo produttivo, l'Organizzazione è sottoposta ad una verifica supplementare entro i tempi stabiliti da RINA, in relazione alla tipologia delle non conformità stesse e, comunque, non oltre tre mesi dal termine della visita di

sorveglianza finalizzato a verificare l'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive proposte.

Nel caso le non conformità non siano risolte entro i tempi stabiliti o qualora le non conformità rilevate siano tali da non assicurare la rispondenza del prodotto fornito alle norme applicabili, RINA può sospendere la certificazione sino a che le non conformità stesse non siano state corrette (vedi paragrafo 6.1).

Tutte le spese relative ad eventuali verifiche aggiuntive come sopra descritto sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

CAPITOLO 5 - MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE

5.1 - Modifiche apportate dall'Organizzazione

Durante il periodo di validità della certificazione, l'Organizzazione deve tempestivamente comunicare a RINA ogni cambiamento significativo concernente il sistema di controllo del processo produttivo certificato.

In relazione al tipo di modifiche proposte, RINA comunica all'Organizzazione le proprie valutazioni entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica delle modifiche proposte e si riserva di effettuare una verifica supplementare per valutare l'influenza delle varianti sul sistema di controllo del processo produttivo.

Quando le modifiche proposte dall'Organizzazione comportano un ampliamento dell'attività di verifica, RINA può chiedere all'Organizzazione stessa di rivedere le condizioni contrattuali per le future attività ispettive. In caso di rifiuto da parte dell'Organizzazione, RINA può recedere dal contratto con trenta giorni di preavviso.

In caso di cambio di ragione sociale, l'Organizzazione deve comunicare a RINA le modifiche intervenute, inviando la seguente documentazione:

- copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente;
- copia dell'atto notarile attestante la variazione.

RINA, effettuati gli accertamenti del caso, rilascia un nuovo Certificato, che annulla e sostituisce il precedente.

Una copia ad ogni revisione della documentazione rilevante ai fini del sistema di controllo del processo produttivo (manuale, procedure, etc.) adottato deve essere tenuta a disposizione di RINA per esame presso l'Organizzazione.

In occasione delle verifiche ispettive RINA può richiedere, per il proprio archivio, un estratto della suddetta documentazione per avere evidenza della struttura documentale del sistema di controllo del processo produttivo dell'Organizzazione in vigore al momento della verifica stessa.

5.2 - Modifiche alle Specifiche Tecniche ed al Regolamento

Ogni modifica apportata da RINA alle proprie disposizioni per l'ottenimento ed il mantenimento della certificazione, per esempio a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni normative, è notificata a tutte le Organizzazioni certificate da RINA, le quali devono adeguarsi alle nuove disposizioni.

RINA nel rendere note alle suddette Organizzazioni le modifiche apportate alle proprie disposizioni provvede a:

- prendere in considerazione eventuali loro commenti a riguardo;
- specificare e notificare alle Organizzazioni stesse la data di entrata in vigore delle modifiche, i termini del transitorio e gli eventuali adeguamenti richiesti;
- verificare, ove necessario, la conformità e l'adeguatezza dei provvedimenti adottati dalle Organizzazioni per conformarsi alle nuove prescrizioni, anche tramite valutazioni supplementari a spese delle stesse.

E' cura dell'Organizzazione tenere aggiornata la documentazione inviata da RINA, eliminando i documenti superati.

Il mancato adeguamento dell'Organizzazione alle nuove prescrizioni nei tempi concordati, può condurre all'applicazione dei provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione.

L'Organizzazione che non accetti le nuove prescrizioni rinuncia alla certificazione secondo quanto indicato nel capitolo 7.

5.3 - Trasferimento di certificati

Qualora un'Organizzazione, già in possesso di certificazione del sistema di controllo del processo produttivo emessa da un Organismo Autorizzato diverso da RINA, presenti domanda di certificazione secondo quanto indicato al paragrafo 3.1, RINA effettua una verifica che prevede:

- un esame documentale come riportato al paragrafo 3.4 del presente Regolamento;
- il riesame dell'ultimo rapporto di verifica ispettiva condotte dall'Organismo Autorizzato che ha rilasciato la certificazione precedente;
- l'esame dell'evidenza delle azioni correttive intraprese al fine di risolvere le non conformità rilevate durante le verifiche precedenti o evidenza della verifica della loro messa in atto ed efficacia da parte dell'Organismo Autorizzato che aveva emesso il certificato;
- l'eventuale visita di valutazione presso l'Organizzazione, il cui grado di estensione dipende dallo stato di conformità e di validità della certificazione rilasciata in precedenza.

Il contratto tra RINA e l'Organizzazione è gestito con le stesse modalità riportate al capitolo 3, in funzione dell'estensione dell'attività di verifica.

A completamento con esito favorevole dell'attività sopra riportata e previa convalida da parte dell'apposito Comitato Tecnico RINA, è rilasciata la certificazione per il sistema di controllo del processo produttivo in esame, come previsto nel presente Regolamento.

In generale, per l'effettuazione delle visite periodiche di sorveglianza, è mantenuta la pianificazione già stabilita dall'Organismo che ha emesso la precedente certificazione.

CAPITOLO 6 – SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

6.1 - Sospensione della certificazione

La validità della certificazione emessa può essere sospesa in accordo a quanto previsto dalle "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale" e nei seguenti casi:

- se l'Organizzazione non consente che siano condotte le verifiche di sorveglianza programmate alle frequenze richieste;
- se sono riscontrate nel controllo del processo produttivo delle non conformità maggiori non risolte entro i tempi stabiliti da RINA;
- se l'Organizzazione non ha rispettato i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive, a seguito di non conformità segnalate sul rapporto di verifica ispettiva;
- se l'Organizzazione ha apportato al sistema di controllo del processo produttivo modifiche che non siano state accettate da RINA;
- in presenza di importanti ristrutturazioni aziendali, che non siano state comunicate a RINA;
- per rifiuto od ostacolo alla partecipazione alle eventuali verifiche ispettive, di osservatori della Amministrazione competente di vigilanza;
- per morosità nei pagamenti dei servizi RINA;
- riscontro di eventuali giustificati e gravi reclami pervenuti a RINA;
- per l'evidenza che il sistema di controllo del processo produttivo non assicura il rispetto delle leggi e regolamenti cogenti applicabili alle caratteristiche del prodotto fornito;
- in ogni altra circostanza che RINA, a suo giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sul controllo della produzione di fabbrica.

L'Organizzazione può inoltre richiedere a RINA, giustificandone i motivi, la sospensione della certificazione per un periodo in generale non superiore a sei mesi.

La sospensione è notificata per iscritto con lettera raccomandata all'Organizzazione, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

La sospensione della validità della certificazione può essere resa pubblicamente nota da RINA.

Durante la sospensione, l'Organizzazione non può far uso della certificazione RINA (numero del Certificato, identificativo di RINA, etc.) su qualsiasi documento.

6.2 - Ripristino

Il ripristino della certificazione è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle carenze che avevano causato la sospensione stessa mediante un'approfondita visita che verifichi la rispondenza del sistema di controllo del processo produttivo a tutti i requisiti delle Linee Guida per la Produzione, il Trasporto e il Controllo del Calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. e delle norme di riferimento.

Esso è notificato per iscritto con lettera raccomandata all'Organizzazione e reso pubblicamente noto da RINA se la notizia della sospensione era a suo tempo stata resa pubblica.

6.3 - Revoca

Il mancato soddisfacimento entro il termine prescritto delle condizioni di cui in 6.2, causa la revoca della certificazione.

La revoca del Certificato può essere decisa in accordo a quanto previsto dalle "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale" e nei seguenti casi:

- quando si verificano circostanze, quali quelle citate in 6.1 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- su formale richiesta dell'Organizzazione, incluso il caso in cui l'Organizzazione stessa non voglia o non possa adeguarsi alle nuove disposizioni impartite da RINA (Vedi Cap. 5);
- se l'Organizzazione sospende la fornitura del prodotto oggetto del sistema di controllo del processo produttivo certificato per un periodo in generale superiore a sei mesi;
- per morosità persistente nei pagamenti dei servizi RINA;
- qualora l'Organizzazione non accetti le nuove condizioni economiche stabilite da RINA per l'eventuale modifica del contratto;
- per ogni altro serio motivo, a giudizio di RINA.

L'avvenuta revoca della certificazione è notificata per iscritto con lettera raccomandata all'Organizzazione. La revoca è resa pubblicamente nota da RINA.

L'Organizzazione cui sia revocata la certificazione deve restituire a RINA il relativo Certificato e non può far uso della certificazione RINA (numero del Certificato, identificativo di RINA, etc.) su qualsiasi documento.

L'Organizzazione che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

CAPITOLO 7 – RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

7.1 - Rinuncia del produttore

L'Organizzazione può presentare a RINA richiesta di rinuncia alla certificazione per i prodotti per i quali aveva ottenuto la certificazione, a causa ad esempio della cessazione della loro produzione.

In tal caso l'Organizzazione provvede alla restituzione del relativo Certificato.

Alla ricezione della richiesta di rinuncia, RINA aggiorna gli elenchi indicati nel capitolo 8.

L'Organizzazione, dalla data di richiesta della rinuncia, non può far uso della certificazione RINA (numero del Certificato, identificativo di RINA, etc.) su qualsiasi documento.

CAPITOLO 8 - PUBBLICAZIONE DA PARTE RINA

8.1 - Predisposizione e tenuta elenchi

RINA emette e tiene aggiornato sul proprio sito internet l'elenco delle Organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione del controllo del processo produttivo.

Informazioni sulla validità del Certificato sono riportate nel suddetto elenco.

Tale elenco, di norma, contiene:

- nome ed indirizzo dell'Organizzazione;
- identificazione ed indirizzo dell'impianto di produzione;
- numero identificativo e stato del Certificato (valido, rinunciato, sospeso, revocato);
- data di prima certificazione;
- data dell'ultimo aggiornamento del certificato.

CAPITOLO 9 - PUBBLICITA'

9.1 - Pubblicità della certificazione.

L'Organizzazione può rendere noto nei modi ritenuti più opportuni l'ottenimento della certificazione da parte RINA.

L'Organizzazione deve comunque chiaramente indicare le eventuali limitazioni e condizioni poste da RINA all'atto del rilascio della suddetta certificazione.

L'Organizzazione può riprodurre integralmente il Certificato, ingrandendolo o riducendolo, purché esso rimanga leggibile e non sia in nessun modo alterato.

Nell'utilizzo del Certificato, l'Organizzazione deve evitare che la certificazione ottenuta possa intendersi estesa ad altri prodotti o siti di produzione non rientranti nell'ambito della certificazione rilasciata da RINA.

CAPITOLO 10 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale", nella edizione in vigore.

